

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Revocazione straordinaria: quando è ammissibile?**

*Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione straordinaria ai sensi dell'[art. 395 c.p.c., n. 3](#), è necessario non solo il rispetto dei termini di cui agli [artt. 325 e 326 cod. proc. civ.](#), ma anche che la parte indichi nel ricorso sia le ragioni che hanno impedito all'istante di produrre i documenti rinvenuti in ritardo sia quelle relative alla decisa vita dei documenti stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata nell'impossibilità di produrre i documenti asseritamente decisivi nel giudizio di merito, l'onere di provare - con particolare rigore soprattutto quando si tratti di documenti esistenti presso una P.A., facilmente reperibili dai dipendenti - che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore.*

**Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 9.12.2015, n. 24849**

*...omissis...*

Con sentenza n. 105/2002, il Tribunale di Tolmezzo, adito da xxxx., condannò i convenuti xxxxxxxx ad eliminare tre vedute collocate sulla facciata est dell'abitazione di loro proprietà sita nel comune di Chiusaforte, nonché a rimuovere le tubazioni di scarico di acque reflue e di collegamento con l'acquedotto che attraversavano il fondo degli attori.

Sul gravame proposto dai convenuti, la Corte di Appello di Trieste, con sentenza n. 302/2006, confermò la pronuncia di primo grado. La sentenza di appello passò in cosa giudicata.

Avverso tale sentenza, con atto di citazione del 15.5.2007, xxx. propose revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 3, convenendo in giudizio, dinanzi alla Corte di Appello di Trieste, xxxxxx ed E.S.. Assumendo che, dopo la sentenza di appello che aveva definito il precedente giudizio, aveva rinvenuto presso l'Ufficio tecnico del Comune di Chiusaforte alcuni documenti decisivi (costituiti da: certificato di inizio lavori; certificato di destinazione urbanistica; perizia del Comune di Chiusaforte; attestazione di regolarità amministrativa delle opere realizzate dal Ma.), che - se fossero stati a suo tempo conosciuti dal giudice - avrebbero indotto quest'ultimo a decidere diversamente la controversia e assumendo, altresì, di essere venuto a conoscenza dell'esistenza di tali documenti solo il 24.4.2007, chiese la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata e la revoca della medesima.

Nella resistenza dei convenuti, venne integrato il contraddittorio nei confronti di M.xxxxxxx e, successivamente, la Corte territoriale, con ordinanza, rigettò l'istanza di sospensione.

Con sentenza del 29.7.2010, poi, la Corte di Appello di Trieste dichiarò l'inammissibilità dell'impugnazione e condannò l'attore in revocazione a rifondere ai convenuti le spese del giudizio.

Ritenne la Corte territoriale che il xxxxxxx non avesse fornito la prova nè che i documenti - asseritamente decisivi - erano stati scoperti dopo la pronuncia della sentenza impugnata nè che la mancata conoscenza dell'esistenza di tali documenti era dovuta a causa di forza maggiore o a fatto dell'avversario.

Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono xxxxxxx persona del loro procuratore speciale xxx - sulla base di un unico motivo.

Resistono con xxx

Il ricorso è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268; Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013, Rv. 628248).

Nella specie, manca nel ricorso la enunciazione delle norme di diritto violate e dei vizi denunciati, per cui il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità, risultando generico.

In ogni caso, il ricorso è inammissibile anche per le doglianze proposte.

I ricorrenti deducono che la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere che il Ma. non avesse assolto l'onere di provare che i documenti erano stati scoperti dopo la pronuncia della sentenza impugnata e che la precedente ignoranza era dovuta a causa di forza maggiore o a fatto dell'avversario. Secondo i ricorrenti, i convenuti erano persone molto avanti negli anni, che non avevano alcuna cognizione del diritto e solo il figlio M.L. avrebbe preso conoscenza della situazione sottostante la causa nella quale i predetti erano stati parte; il CTU, poi, avrebbe omesso di acquisire tali documenti i locali uffici comunali, redigendo un relazione falsa e incompleta.

Trattasi di censure di merito, inammissibili in sede di legittimità in presenza - come nella specie - di una motivazione esente da vizi logici e giuridici; spettando solo ai giudici di merito valutare le prove e stabilire se risulti dimostrata la dedotta data di ritrovamento dei documenti e la causa di forza maggiore o il fatto dell'avversario di cui all'art. 395 c.p.c., n. 3.

La motivazione della sentenza impugnata è peraltro conforme al principio di diritto, enunciato da questa Corte, secondo cui, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione per revocazione straordinaria ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 3, è necessario non solo il rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., ma anche che la parte indichi nel ricorso sia le ragioni che hanno impedito all'istante di produrre i documenti rinvenuti in ritardo sia quelle relative alla decisa vita dei documenti stessi, incombendo sulla parte che si sia trovata nell'impossibilità

di produrre i documenti asseritamente decisivi nel giudizio di merito, l'onere di provare - con particolare rigore soprattutto quando si tratti di documenti esistenti presso una P.A., facilmente reperibili dai dipendenti - che l'ignoranza dell'esistenza del documento o del luogo ove esso si trovava non è dipesa da colpa o negligenza, ma dal fatto dell'avversario o da causa di forza maggiore (Sez. L, Sentenza n. 22159 del 20/10/2014, Rv. 633169).

Nè risulta conforme al vero che la Corte di Appello, nella sentenza impugnata, abbia manifestato dubbio circa la tardività della produzione documentale (scrivendo che la produzione dei documenti "pare" tardiva), avendo in realtà i giudici di merito affermato che - sulla base delle deduzioni dell'attore in revocazione - la mancata produzione dei documenti "pare" dovuta a negligenza dei convenuti, piuttosto che a forza maggiore o a fatto dell'avversario.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.200,00 (tremiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.